

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici**

**Pronuncia di Compatibilità Ambientale
Nulla osta**

n. 20 del 28 settembre 2017

**ditta: Aleph Escavazioni srl
Comune di Fivizzano**

**REVOCA della Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 4 del
12.04.2013, relativa al piano di coltivazione della cava Vittoria**

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

Richiamata la propria pronuncia di compatibilità ambientale n. 4 del 12 aprile 2013, rilasciata alla ditta *Ari Marmi srl* e relativa al piano di coltivazione della cava Vittoria, nel Comune di Fivizzano;

Ricordato che la ditta *Aleph Escavazioni srl*, successivamente al rilascio della pronuncia di cui sopra, a far data dal 05.06.2013, è subentrata alla ditta *Ari Marmi srl*, nella gestione della cava Vittoria;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana";

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Precisato che la validità della pronuncia di compatibilità ambientale n. 4 del 12.04.2013 è stata sospesa dal Parco a far data dal 11.08.2015 con nota n. 3344 e che tale sospensione è stata successivamente confermata da altre comunicazioni, come di seguito ricordato:

- il Parco ha comunicato la sospensione della validità della propria pronuncia di compatibilità ambientale n. 4 del 12.04.2013, con nota n. 3344 del 11.08.2015, trasmessa al Comune di Fivizzano, alla ditta *Aleph Escavazioni srl* e a tutte le Amministrazioni interessate, nell'ambito della conferenza dei servizi promossa dal Comune di Fivizzano, motivando tale misura per la sopraggiunta impossibilità di allontanare il detrito dal sito estrattivo, condizione fondamentale per garantire la compatibilità ambientale del piano di coltivazione, nonché condizione dichiarata nel progetto presentato e valutato con pronuncia di compatibilità ambientale n. 4 del 12.04.2013;
- tale sospensione è stata comunicata in risposta alla nota del Comune di Fivizzano n. 9779 del 31.07.2015, avente ad oggetto "*conferenza dei servizi cava Vittoria – sospensione iter*", con cui il Comune riferiva di aver sospeso l'iter di autorizzazione della cava Vittoria per la mancata acquisizione dei pareri degli enti competenti e per il parere negativo di ARPAT e chiedeva specificatamente al Parco se la pronuncia di compatibilità n. 4 del 12.04.2013 dovesse ritenersi in corso di validità. La medesima nota comunale precisava poi che sarebbe stata indetta una successiva e conclusiva conferenza dei servizi a seguito della risoluzione delle problematiche rilevate;
- il Parco non ha ricevuto convocazioni per ulteriori conferenze dei servizi;
- il Parco ha riportato i contenuti della propria nota di sospensione all'interno della Ordinanza del Presidente del Parco n. 9 del 23.12.2016, con cui si ordina la sospensione dei lavori realizzati in difformità e il relativo ripristino ambientale;
- il Parco ha confermato la sospensione della validità della propria pronuncia di compatibilità ambientale n. 4 del 12.04.2013, con nota n. 861, del 05.04.2017, trasmessa al Comune di Fivizzano e alla ditta *Aleph Escavazioni srl*;

Richiamata l'informativa del Comando Guardiaparco del 01.10.2016, con cui si denunciano lavorazioni eseguite presso la cava Vittoria, in difformità ed in assenza delle autorizzazioni dovute, nonché della Pronuncia di Compatibilità Ambientale e del Nulla osta del Parco, consistenti nelle seguenti opere:

- *escavazione di 19.000 metri cubi di materiale lapideo da parte della ditta Ari Marmi srl, esercente la cava fino al 05.06.2013;*
- *escavazione di 20.000 metri cubi di materiale lapideo da parte della ditta Aleph Escavazioni srl, esercente la cava dal 05.06.2013;*
- *scarico di materiale detritico nel versante a confine tra la cava Vittoria e la cava Valcontrada, da parte della ditta Aleph Escavazioni srl, esercente la cava dal 05.06.2013;*

Richiamata l'Ordinanza del Presidente del Parco n. 9 del 23.12.2016 con cui, rilevate per certe le sole difformità relative allo scarico di materiale detritico nel versante a confine tra la cava Vittoria e la cava Valcontrada, si adottano i primi, relativi provvedimenti sanzionatori;

Precisato che l'Ordinanza di cui sopra si astiene dall'adottare provvedimenti sanzionatori riguardo agli sbassi realizzati nel piazzale principale di cava, come denunciati dal Comando Guardiaparco, rimandando a successivi accertamenti la verifica di tali difformità, in quanto la ditta *Aleph Escavazioni srl*, trasmette una perizia tecnica asseverata datata 06.12.2016, giurata in tribunale da professionista incaricato, secondo cui la quota raggiunta nella coltivazione della cava, al novembre del 2016, risulta essere per la maggior parte di 1.166 m s.l.m. e in piccola parte di 1.159,75 m s.l.m. e non di 1.152 m s.l.m. come denunciato dal Comando Guardiaparco;

Considerato che la ditta *Aleph Escavazioni srl* non ha ottemperato agli obblighi imposti dall'Ordinanza n. 9 del 23.12.2016, che prevedevano la trasmissione del progetto di ripristino e sistemazione ambientale del versante interessato dagli scarichi abusivi entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza e la realizzazione delle relative opere entro 90 giorni dall'autorizzazione del Parco;

Vista l'informativa del Comando Guardiaparco del 04.09.2017, con cui si riferisce di ulteriori indagini richieste dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa relative alla precisa individuazione dello stato attuale della cava Vittoria, individuando la quota a cui sono arrivate le escavazioni e la quota al di sotto

della quale non è stata autorizzata nessuna attività estrattiva e che tali accertamenti sono stati effettuati avvalendosi di tecnici ausiliari di P.G. ai sensi dell'art. 348, c. 4 del C.P.P.;

Preso atto che i rilievi tecnici eseguiti con sopralluogo del 10.05.2017 hanno confermato quanto già contenuto nella Comunicazione di Notizia di Reato trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa e cioè che sono state effettuate lavorazioni al di sotto della quota autorizzata corrispondente a 1.160 m s.l.m., realizzando escavazioni sino alla quota di 1.148 m s.l.m., ciò in netto contrasto con quanto asseverato con perizia di stima giurata dal professionista incaricato dalla ditta *Aleph escavazione srl* del 06.12.2016, che indicava che la quota più bassa raggiunta era di 1.159,75 m s.l.m.;

Preso atto che in base ai rilievi tecnici di cui sopra, in assenza delle dovute autorizzazioni, nella cava Vittoria sono stati estratti circa 55.000 metri cubi di materiale lapideo, corrispondenti a circa 148.000 tonnellate, come di seguito meglio specificato:

- *escavazione di 19.000 metri cubi di materiale lapideo da parte della ditta Ari Marmi srl, esercente la cava fino al 05.06.2013;*
- *escavazione di 36.000 metri cubi di materiale lapideo da parte della ditta Aleph Escavazioni srl, esercente la cava dal 05.06.2013 ad oggi (computo effettuato alla data del rilievo avvenuto il 10.05.2017);*

Preso atto altresì che il Comando Guardiaparco rileva che nel corso di un ulteriore sopralluogo effettuato in data 28.08.2017, la ditta *Aleph Escavazioni srl* stava lavorando a pieno regime con tagli al monte, riquadratura di blocchi e scarico di detriti che presumibilmente vengono accumulati anche al di fuori dell'area in disponibilità, nella zona indicata come "Capannaccia" ai margini della cava Crespina;

Vista la nota del Comune di Fivizzano n. 9224 del 10.08.2017, con cui si diffida il dott. Lucio Boggi, legale rappresentante della ditta *Aleph Escavazioni srl* dal procedere ad eseguire lavori al di fuori della messa in sicurezza della tecchia;

Visto l'art. 29, comma 2, del D.Lgs 152/2006, secondo cui qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle prescrizioni e delle condizioni impartite con la pronuncia di compatibilità ambientale, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni fino alla revoca del provvedimento;

Ritenuto che tutto quanto richiamato in narrativa determini una grave situazione di incompatibilità ambientale delle attività estrattive esercitate nella cava Vittoria, almeno per le seguenti ragioni:

- l'allontanamento del detrito di cava, che rappresenta una delle condizioni fondamentali per cui è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale, non è stato mai effettuato dalla ditta *Aleph Escavazioni srl* che al contrario, per smaltire il detrito, ha prodotto discariche di cava non autorizzate. Si precisa che i detriti da allontanare dal sito estrattivo, almeno per quanto dichiarato nel progetto del 2012, ammontavano a 79.980 tonnellate per anno;
- l'attività estrattiva viene esercitata in assenza delle dovute autorizzazioni e segnatamente in assenza della pronuncia di compatibilità ambientale, la cui validità è stata sospesa dal Parco a far data dal 11.08.2015;
- la ditta *Aleph Escavazioni srl* non ha mai ottemperato agli obblighi imposti dall'Ordinanza n. 9 del 23.12.2016, ovvero non ha provveduto a ripristinare una situazione ambientale alterata e compromessa rappresentata dallo scarico di materiale detritico non autorizzato nel versante a confine tra la cava Vittoria e la cava Valcontrada;
- la ditta *Aleph Escavazioni srl*, per quanto rilevato nella informativa del Comando Guardiaparco del 04.09.2017, risulta aver commesso ulteriori, consistenti difformità rispetto a quelle già oggetto dell'Ordinanza del Presidente del Parco n. 9 del 23.12.2016;
- la ditta *Aleph Escavazioni srl*, per quanto risulta dal sopralluogo effettuato in data 28.08.2017, successivamente alla diffida del Comune di Fivizzano n. 9224 del 10.08.2017, continuava ad esercitare attività estrattiva presso la cava Vittoria;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni previste dall'art. 29, comma 2, lettera c) del D.Lgs 152/2006, per procedere alla revoca della pronuncia di compatibilità ambientale n. 4 del 12.04.2013, che peraltro è stata sospesa dal Parco a far data dal 11.05.2015;

Vista la nota n. 2708 del 15.09.2017, trasmessa ai sensi dell'art. 10 bis legge n. 241/1990, con cui il Parco comunica i motivi per cui si procederà a revocare la pronuncia di compatibilità ambientale n. 4 del 12.04.2013 ed assegna il termine di dieci giorni entro cui la ditta *Aleph Escavazioni srl* ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

Preso atto che trascorsi i dieci giorni previsti per legge, non sono pervenute osservazioni da parte della ditta *Aleph Escavazioni srl*;

DETERMINA

di revocare la propria pronuncia di compatibilità ambientale n. 4 del 12.04.2013, rilasciata alla ditta *Ari marmi srl*, a cui a far data dal 05.06.2013, è subentrata la ditta *Aleph Escavazioni srl*, per il progetto di coltivazione della cava Vittoria, nel Comune di Fivizzano;

di rendere noto che per le difformità commesse saranno attivate le conseguenti procedure sanzionatorie previste per legge;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

di notificare il presente provvedimento alla ditta *Aleph Escavazioni srl*, alle amministrazioni interessate e al Comando Guardiaparco;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini